



ALLEGATO 1

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale
Servizio IV

Roma 26.04.2013

Al Direttore dell'Ufficio per le relazioni sindacali delle pubbliche amministrazioni - Servizio per la rappresentatività sindacale e gli scioperi - Dipartimento della Funzione Pubblica
ROMA

Prot. n. 15107 del 26.04.2013
Classifica 04.22.07/10.2

OGGETTO: riunioni e trattative sindacali

Si fa riferimento alla nota di codesto Ufficio del 26 marzo 2013 prot.n. 14428 (all.1), inviata alla scrivente Direzione generale e alla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Liguria in merito alla inapplicabilità dell'articolo 8, comma 7, del CCIM Mibac del 21 ottobre 2009 alla luce delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 3, del CCNQ del 7 agosto 1998.

Al riguardo, con nota del 22 aprile 2013 (all.2), le OO.SS. confederali territoriali della Liguria e l'O.S. USB di Genova hanno chiesto un chiarimento a questa Direzione generale in merito alla corretta interpretazione dell'articolo 8, comma 7, del CCIM MIBAC.

Sul punto, si evidenzia che l'articolo 10, comma 7, del CCNQ del 1998 in materia di permessi e distacchi sindacali prevede che *"le riunioni con le quali le pubbliche amministrazioni assicurano i vari livelli di relazioni sindacali nelle materie previste dai CCNL vigenti avvengono - normalmente - al di fuori dell'orario di lavoro. Ove ciò non sia possibile sarà comunque garantito - attraverso le relazioni sindacali previste dai rispettivi contratti collettivi - l'espletamento del loro mandato, attivando procedure e modalità idonee a tal fine"*.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale
Servizio IV

In tal senso, il CCIM Mibac 2009, sul quale fu acquisito il parere favorevole di codesto Dipartimento con nota prot.n. 42871 del 12 ottobre 2009 (all.3), - e prima ancora il CCIM Mibac del 2007 - prevede, all'articolo 8, comma 7, che "i dirigenti sindacali componenti le delegazioni trattanti ed i rappresentanti delle RSU, in deroga all'articolo 10, comma 3, del CCNQ del 7 agosto 1998, vengono considerati in attività di servizio, garantendosi comunque l'esercizio delle libertà sindacali".

Alla luce di quanto sopra esposto e di quanto stabilito in via pattizia tra questa Amministrazione e le OO.SS., si chiede di conoscere il parere di codesto Dipartimento in merito all'applicazione delle disposizioni contrattuali in argomento.

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Mario Guarany

